

## REGOLAMENTO VISITE DI ISTRUZIONE

### PREMESSA

L'Istituto Superiore "Serafino Riva" di Sarnico promuove i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche come momenti educativi di crescita e di maturazione personale, sociale e culturale, nonché come esperienza di apprendimento didattico-educativo per gli studenti. Tali iniziative sono, infatti, strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, artistico-culturali e produttivi. Esse fanno parte integrante della progettazione didattica di ciascun consiglio di classe, sono inserite a pieno titolo nel P.T.O.F. e sono da considerarsi come vere e proprie attività complementari alla didattica curricolare.

### ART. 1 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE, DELLE VISITE GUIDATE E DELLE USCITE DIDATTICHE

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche possono essere di diverse tipologie:

- a. viaggi d'istruzione culturale in Italia e all'estero**, che tendono a promuovere negli alunni una migliore conoscenza degli aspetti linguistico-culturali, artistici, paesaggistici, monumentali e folkloristici del nostro Paese o di altri Paesi dell'U. E. o extra U. E.
- b. viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo**, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche o enogastronomiche attraverso le visite ad aziende e/o a mostre, e la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti hanno l'opportunità di entrare in contatto con le realtà socio-economiche e/o produttive attinenti al proprio indirizzo di studio
- c. viaggi connessi ad attività sportive e/o culturali-artistiche**, che sono rilevanti sotto il profilo dell'educazione alla salute, all'arte, alla letteratura, al teatro, ed hanno come scopo la socializzazione e l'acquisizione di ulteriori strumenti ed esperienze fisico-sportive o culturali ed artistiche, integrative rispetto a quelle normalmente svolte nella didattica curricolare
- d. visite guidate e/o uscite didattiche**, che si effettuano nell'arco di una sola giornata presso aziende, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Si sottolinea che:

- i *viaggi* rientrano nella sezione **Attività progettuali** se prevedono almeno un pernottamento fuori sede;
- le *visite guidate* e le *uscite didattiche* si concludono entro l'orario di lezione o la giornata.

### ART. 2 – CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE INIZIATIVE

- a. Ogni classe può utilizzare, nell'arco dell'anno scolastico, un **massimo di 6 giorni** per viaggi d'istruzione, visite guidate e/o uscite didattiche.
- b. Sono escluse da tale limite le partecipazioni ad attività sportive collegate ai *Giochi studenteschi* e attività di scambio e/o gemellaggio con altri istituti scolastici nazionali e/o esteri; avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali e fieristici). Rientrando tra le attività scolastiche, esse comportano una assunzione di responsabilità da parte della Dirigenza e dei Docenti, in merito all'organizzazione e alla vigilanza; da parte degli studenti, in merito al comportamento e, da parte dei genitori degli alunni, in merito alle segnalazioni di situazioni particolari atte a prevenire possibili danni a persone e/o cose causati da un comportamento scorretto dei propri figli.
- c. Le visite guidate/uscite didattiche oltre le tre ore sono equiparate a quelle di una giornata intera.
- d. Non è consentito organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione. Eventuali deroghe potranno essere concesse in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali e fieristici).
- e. Si raccomanda l'opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica;

- f. È d'obbligo acquisire il consenso scritto dei genitori per gli studenti minorenni;
- g. Di norma i viaggi all'estero sono riservati alle classi quarte e quinte; le classi terze potranno eventualmente recarsi all'estero solo per specifiche e particolari iniziative previste dalla programmazione di classe o in relazione alle specificità dell'indirizzo di studi.

### **Art. 3 – PARTECIPAZIONE**

- a. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio o della visita di istruzione, la partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno viaggi con una **partecipazione inferiore al 75%**.
- b. Il Consiglio di Istituto, sulla base di una documentata proposta che evidenzi l'opportunità didattica e la coerenza con gli obiettivi formativi, può concedere **deroghe al predetto limite**.
- c. Poiché le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali sono inquadrati nella programmazione didattica dell'Istituto e rappresentano un completamento della formazione e della promozione personale e culturale degli allievi, **tutti gli insegnanti** del Consiglio di Classe devono contribuire alla **preparazione culturale** che metta gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei **benefici delle suddette iniziative**.
- d. Sentito il parere degli Organi competenti interessati, il Dirigente Scolastico orienta sulla data di effettuazione dei viaggi e procede alla nomina dei docenti accompagnatori, che vengono individuati tra i componenti il Consiglio di Classe che abbiano dato la loro disponibilità al viaggio e che siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.
- e. Secondo la normativa vigente, si prevede la presenza di **un accompagnatore ogni quindici allievi**. Per studenti diversamente abili è necessaria la presenza del docente di sostegno - o di un altro docente della classe - e la predisposizione di ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del caso, in accordo con la famiglia dello studente.
- f. Deve essere assicurato il più possibile **l'avvicendamento dei docenti accompagnatori**, che sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico ogni tipo di inconveniente verificatosi nel corso del viaggio e ad osservare scrupolosamente il *Vademecum per viaggiare in sicurezza*.

### **Art 4 - PROGRAMMAZIONE**

- a. Ogni Consiglio di Classe predispone le proposte per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in conformità al presente Regolamento, agli orientamenti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto.
- b. Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nel Piano di lavoro educativo e annuale della classe, approvato dai Consigli di Classe di novembre, a conclusione dei quali, i referenti delle visite di istruzione dovranno trasmettere in Segreteria la modulistica online presente sul registro elettronico, che va compilata alla fine di ciascun Consiglio e comunque entro e non oltre il **30 novembre** di ciascun anno scolastico.
- c. La delibera del Consiglio di classe deve indicare:
  - ✓ gli obiettivi formativi e culturali che si prefiggono;
  - ✓ l'itinerario dettagliato;
  - ✓ la durata (orario di partenza e arrivo) e il periodo di svolgimento;
  - ✓ gli insegnanti referenti, che cureranno l'organizzazione (accordi con musei, guide, ecc);
  - ✓ gli insegnanti accompagnatori e gli insegnanti di riserva.
- d. Entro la fine dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti propone alcune mete e programmi di viaggio, che saranno successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.
- e. Resta ferma l'autonomia di ciascun Consiglio di classe, nelle riunioni previste all'inizio del nuovo anno scolastico, di decidere se aderire alle mete proposte o deliberarne altre.
- f. Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori (compresi gli insegnanti di riserva) non possono sottrarsi all'incarico dopo la delibera del Consiglio d'istituto, salvo per gravi motivi e previa sostituzione degli interessati.

- g. Non è prerogativa degli alunni decidere le mete del viaggio, così come è tassativamente vietato per gli stessi prendere accordi con agenzie di viaggio.
- h. La selezione dell'operatore turistico e l'affidamento per l'organizzazione del viaggio avviene nel rispetto della normativa vigente. Il criterio di valutazione delle offerte è preferibile che sia "offerta economicamente vantaggiosa", che soddisfi le richieste e i requisiti formulati da parte dei referenti ed eventuali feedback dei questionari di soddisfazione compilati a cura di ciascun insegnante referente.
- i. La segreteria provvede a verificare che tutta la documentazione amministrativa sia depositata agli atti (copertura assicurativa dei partecipanti, documentazione circa la quota a carico degli alunni partecipanti, documentazione fornita dal Consiglio di classe, autorizzazioni sottoscritte dai genitori, assunzione dei compiti di vigilanza e di responsabilità dei docenti accompagnatori e versamento delle quote di partecipazione).
- j. Prima di procedere all'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, si deve acquisire un primo orientamento circa l'adesione degli alunni partecipanti, fornendo l'indicazione del tetto massimo di spesa, a condizione che non superi quello deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto, per le rispettive classi, al fine di valutarne la fattibilità. Si provvederà successivamente alla compilazione dei moduli online ai quali il referente alleggerà il programma di viaggio dettagliato.

#### **Art. 5 - DURATA**

Di anno in anno le classi potranno usufruire per tali attività di un numero di giorni di lezione complessivi. In linea di principio, i giorni, consecutivi o meno, per ciascuna classe, sono i seguenti:

CLASSI	GIORNI SCOLASTICI	PERNOTTAMENTI
1 <sup>^</sup>	6	Nessuno
2 <sup>^</sup>	6	Max 1
3 <sup>^</sup>	6	Max 3
4 <sup>^</sup>	6	Max 5
5 <sup>^</sup>	6	Max 5

#### **Art. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

- a. La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto corrente bancario o postale intestato all'ISS "Serafino Riva" di Sarnico.
- b. Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita di istruzione sono comunque tenuti a pagare la quota stabilita, anche se recedono all'ultimo momento, salvo i casi di impedimento grave, contemplato dall'apposita assicurazione.
- c. La restituzione delle quote pagate dagli studenti che, per gravi motivi, non potranno partecipare alla visita d'istruzione, avverrà, in linea di massima, solo per quanto riguarda le spese individuali (albergo) e non per quelle collettive (trasporti, guide...), salvo quanto disporrà l'assicurazione stipulata con l'agenzia di viaggio.
- d. Per i viaggi di istruzione di più giorni è richiesta una quota di anticipo, pari al 30% della spesa, non rimborsabile, contestualmente all'autorizzazione e all'approvazione del programma dell'uscita.
- e. Il docente referente del viaggio raccoglierà la ricevuta del versamento dell'acconto, che consegnerà alla Segreteria amministrativa. Il saldo dovrà essere versato con la stessa modalità dell'acconto entro e non oltre il termine fissato dalla Segreteria amministrativa.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE REFERENTE E DEGLI ACCOMPAGNATORI**

- a. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo dell'**attenta vigilanza** sugli alunni e le responsabilità previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'Art. 61 della legge 11/07/1980 n° 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale accompagnatore ai soli

casi di dolo o colpa grave. Pertanto, **gli allievi devono essere vigilati durante l'intera durata del viaggio**, dall'inizio della missione sino al termine della stessa.

- b. Nel corso del viaggio, gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità (artt. 187 e 186-bis C.d.S.). Durante la guida, egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (art 137 C.d.S.).
- c. La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare il periodo di guida giornaliero e il periodo di guida settimanale e bisettimanale e fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale (Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II).
- d. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza, i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo (Art. 172 C.d.S.). Se il mancato uso riguarda un minore, ne risponde il conducente o **chi è tenuto alla sua sorveglianza**, qualora si trovi a bordo del veicolo (Art. 172, comma 10, C.d.S.).

#### **Art. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO**

- a. Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo. In particolare sono vietati i seguenti comportamenti:
  - uso di sostanze proibite o di alcolici;
  - fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui, fuori dall'orario consentito;
  - recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo;
  - assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi a sé e agli altri;
  - appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori;
  - staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso;
  - mancare di puntualità ripetutamente;
  - non rispettare il programma della visita di istruzione.
- b. Comportamenti non adeguati saranno puniti con riferimento al regolamento disciplinare di istituto.

#### **Art. 9 – SEGNALAZIONI E RELAZIONE FINALE**

- a. Ricevuta copia della documentazione relativa alla ditta di trasporto con cui è effettuata l'uscita, il docente referente del viaggio, prima della partenza, ha il dovere di verificare che il mezzo di trasporto e il nome dell'autista corrispondano a quanto indicato.  
In caso di mancata corrispondenza dei dati, ha l'obbligo di informare tempestivamente la Segreteria amministrativa dell'Istituto, evitando assolutamente di partire senza autorizzazione da parte del Dirigente stesso.
- b. Il docente referente del viaggio, a conclusione della visita guidata o del viaggio di istituzione di uno o più giorni è tenuto a informare per iscritto la dirigenza scolastica circa lo svolgimento dell'uscita e a relazionare dettagliatamente circa gli eventuali inconvenienti verificatisi, con particolare riferimento al comportamento tenuto dagli alunni, al servizio reso dalla ditta di trasporto, dall'agenzia viaggi o dall'albergo, segnalando in modo esaustivo tutti gli episodi rilevanti. Allo scopo, è fornito dalla Segreteria un modello predisposto per redigere la relazione.

#### **Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

- a. Le disposizioni del presente regolamento hanno valore permanente. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d'istituto, sulla base di mutate esigenze e per adeguamento a nuove disposizioni normative.

b. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento vale la normativa ministeriale vigente.